



Consiglio regionale

Mutamento della denominazione del Comune Città di "Popoli" in Città di "Popoli Terme".

Art. 1

(Mutamento della denominazione del Comune Città di Popoli)

1. In considerazione della storia, delle tradizioni, della ricchezza delle acque del Comune di Popoli, della volontà espressa dallo stesso Comune di investire sul termalismo, quale elemento fondante dello sviluppo turistico sostenibile della comunità locale e dell'esito favorevole della consultazione popolare indetta ai sensi dell'articolo 12, comma 6, lettera b-bis) della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni), la denominazione del Comune Città di "Popoli", in provincia di Pescara, è mutata in quella di Città di "Popoli Terme".
2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della l.r. 143/97, il mutamento della denominazione di cui al comma 1 non implica alcuna modifica dei rapporti istituzionali.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (B.U.R.A.T.).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 91/3 del 27.6.2023, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE

AM/VT/pf